

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 31/03/2020

FATTO

Il ricorrente, legalmente assistito, afferma nel ricorso di aver stipulato il 7 luglio 2015 un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in data 1 novembre 2019, senza ottenere il rimborso degli oneri non goduti in ragione dell'anticipata estinzione.

Proposto reclamo in data 15 gennaio 2020 per ottenere il rimborso della quota degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento con esito insoddisfacente, il ricorrente si rivolge all'ABF, al quale chiede di riconoscere il suo diritto al rimborso degli oneri non maturati per un importo complessivo di € 2.309,86, al netto di € 47,98 già abbuonati, di cui € 266,25 per "spese di istruttoria", € 509,71 a titolo di "commissioni di attivazione", € 23,02 quali "commissioni di gestione" ed € 1.510,88 a titolo di "costi di intermediazione". Chiede inoltre la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento.

Nelle controdeduzioni l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata 49, eccepisce la natura *up front* delle commissioni di attivazione e delle spese di istruttoria. Dichiarando inoltre che le commissioni di gestione, le cui quote sono elencate nell'allegato piano di ammortamento, calcolate secondo il conteggio che risponde ai principi contabili internazionali IFRS-IAS, sono già state rimborsate in sede di estinzione anticipata secondo questi legittimi criteri. Ripropone in ogni caso, come già in sede di risposta al reclamo, il rimborso di € 18,42.

Eccepita la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di rimborso delle commissioni di intermediazione, chiede in via principale il rigetto del ricorso. Chiede in subordine che l'ABF ritenga congrua la proposta di rimborso effettuata (€ 18,42) e rifiutata dal ricorrente e infine, in via di ulteriore subordine, di scomputare dalle somme di cui la banca venisse ritenuta debitrice quanto già abbuonato in precedenza (€ 47,98).

DIRITTO

Il ricorso verte sulla nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata degli oneri corrisposti a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio.

In base alla documentazione prodotta, il contratto risulta sottoscritto il 7 luglio 2015 ed anticipatamente estinto dopo il pagamento di 49 rate sulle 120 contrattualmente previste. Dal conteggio estintivo risulta l'abbuono di € 47,98 a titolo di rimborso della quota non maturata delle commissioni di gestione.

Sul contratto risultano timbro e firma di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva ed è stata versata in atti copia dell'incarico di mediazione, stipulato il 7 luglio 2015, in data coincidente con quella di stipulazione del finanziamento.

Ciò posto, deve essere richiamata in via preliminare (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019, in base alla quale la sentenza è "immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi") la decisione della Corte di Giustizia Europea (sentenza *Lexitor* dell'11 settembre 2019) in base alla quale il diritto al rimborso degli oneri non goduti di cui all'art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE risulterebbe "sminuito" qualora si ritenesse che "la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto". In altre parole, secondo gli orientamenti dell'ABF, dei soli costi qualificabili *recurring* (Cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 6167/2014 e n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11.11.2016). La Corte ha pertanto inequivocabilmente stabilito che il diritto previsto dall'art. 125sexies Tub, norma che ha recepito nel nostro ordinamento la previsione europea, "include tutti i costi posti a carico del consumatore", vale a dire anche i costi qualificabili *up front*.

Nella medesima decisione la Corte ha tuttavia riconosciuto che la formulazione della norma "non permette di stabilire la portata esatta della riduzione del costo totale del credito prevista", senza fornire ulteriori indicazioni. Sul punto è intervenuto il Collegio di Coordinamento, stabilendo il principio in base al quale il criterio applicabile ai costi *up front*, in mancanza di un criterio contrattuale alternativo, che dovrà in ogni caso basarsi su un principio di proporzionalità, "deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità".

Tanto premesso, il Collegio richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni qualificabili *recurring* in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto e delegazione di pagamento per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna voce viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Per quanto attiene invece il calcolo dei costi di natura *up front*, il Collegio ritiene equo l'utilizzo del criterio contrattuale adottato per il conteggio degli interessi corrispettivi "costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale" (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Nel merito delle commissioni previste dal contratto oggetto di controversia, il Collegio rileva che le “spese di istruttoria” (di cui alla lett. A del prospetto economico), sono da ritenersi *up front* per il loro chiaro riferimento ad attività esclusivamente propedeutiche alla concessione del finanziamento, così come per analoghe ragioni le “commissioni di attivazione” (lettera B del prospetto economico); devono altresì essere ritenuti *up front* anche i “costi di intermediazione” (lett. F del prospetto), in quanto riferite ad attività di “mediazione” ed è versato agli atti l’incarico di mediazione. Il Collegio rileva, al contrario, la natura *recurring* delle “commissioni di gestione pratica” (lettera C del prospetto economico), riferendosi ad attività chiaramente attinenti alla vita del finanziamento, quali ad esempio gli “incassi delle rate”. L’intermediario eccepisce, con riferimento a tali commissioni, che sussisterebbe un criterio di rimborso proporzionale all’ammortamento del prestito, desumibile dal relativo piano sottoscritto dal Cliente. Il documento, prodotto agli atti, riporta una nota esplicativa riferita alla colonna “importo estinzione”. Il Collegio di Torino si è già espresso su tale previsione, non ritenendola sufficientemente chiara e pertanto idonea a rappresentare un comprovato legittimo criterio contrattuale alternativo (cfr. *ex multis* Collegio di Torino, decisione n. 1869/20).

Ritenuto che nel caso in esame, applicando i suddetti orientamenti e criteri, tenuto conto dei rimborsi già effettuati in sede di conteggio estintivo, si ottiene l’importo di € 1.469,73, che non coincide con la somma richiesta dal ricorrente, in quanto questi ha applicato a tutti gli oneri il criterio *pro rata temporis*, calcolato come da tabella:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	4,80%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,43%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese istruttoria				450,00	Upfront	37,43%	168,42		168,42
Commissioni attivazione				861,84	Upfront	37,43%	322,56		322,56
Commissioni gestione				120,00	Recurring	59,17%	71,00	47,98	23,02
Commissioni intermediazione				2.553,60	Upfront	37,43%	955,73		955,73
Totale				3.985,44					1.469,73

Considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente dal momento del reclamo (Collegio di Coordinamento decisioni n. 5304 del 2013 e n. 6167 del 2014),

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.469,73, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 7163 del 17 aprile 2020

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA